



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 30/01/2017

Oggetto :

IMPOSTA DI SOGGIORNO - REGOLAMENTO - MODIFICA - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta**, del mese di **gennaio**, alle ore **20:30**, nel/nella SALA DELLE ADUNANZE con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. FACCENDA Enrico	Sindaco	X	
2. DESTEFANIS Lidia	Consigliere	X	
3. GALLINO Giovanni	Consigliere	X	
4. DACOMO Francesca	Consigliere	X	
5. PAGLIARINO Anna Maria	Consigliere	X	
6. FERRERO Giuliano	Consigliere	X	
7. CAMPO Matteo	Consigliere	X	
8. DAMONTE Marco	Consigliere	X	
9. MARCHIARO Giuseppe	Consigliere	X	
10. TERNAVASIO Piera	Consigliere	X	
11. ALEMANNI Nadia	Consigliere		X
12. GAMBONE Enrico	Consigliere	X	
13. VEZZA Massimiliano	Consigliere	X	
Totale		12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **MAZZARELLA Dott. Luigi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco riferisce:

Con atto deliberativo n. 6, adottato in data 22/02/2012, il Consiglio Comunale p.t. approvò, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, l'istituzione dell'imposta di soggiorno e relativo regolamento, determinando, per ogni pernottamento, le seguenti misure:

- pernottamenti con costi fino a 30,00 Euro l'imposta è di 0,50 Euro;
- pernottamenti da 30,00 Euro a 300 Euro l'imposta è di 1,50 Euro;
- pernottamenti oltre i 300 Euro l'imposta è di 2,50 Euro;

E' necessario procedere ad una modifica dell'articolo 7 del predetto regolamento che disciplina i versamenti al Comune delle somme riscosse da parte dei titolari delle strutture ricettive.

In tale norma è previsto che detti versamenti vengano effettuati trimestralmente, entro la scadenza prevista per i versamenti periodici dell'imposta IMU ovvero entro il 15 del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre.

La norma così prevista non coincide con le ultime interpretazioni della Corte dei Conti che hanno individuato tali soggetti quali: "Agenti Contabili" i quali a loro volta devono effettuare la relativa rendicontazione alla Corte dei Conti entro il 30 Gennaio dell'anno successivo.

Quindi è opportuno rivedere tale termine al 20 del mese successivo alla scadenza del trimestre.

Quindi la norma può essere così riscritta:

Vecchia norma	Nuova norma
Art. 7 - versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta	Art. 7 - versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta
<p>Versamenti: Le somme riscosse devono essere versate trimestralmente al Comune dal soggetto responsabile della riscossione, mediante modello F24, entro la scadenza prevista per i versamenti periodici dei contribuenti IVA trimestrali (versamento trimestrale).</p> <p>In attesa dell'individuazione del codice tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate, il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria comunale, Banca, agenzia, IBAN:, con causale "IMPOSTA DI SOGGIORNO -....." entro le scadenze sopra indicate.</p> <p>Dichiarazione: Il gestore della struttura ricettiva presenta una dichiarazione annuale al Comune che deve contenere il numero dei soggiornanti, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale ed il relativo periodo di permanenza, utilizzando esclusivamente il modello messo a disposizione dal Comune, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e corredato di tutta la documentazione richiesta.</p> <p>La dichiarazione annuale deve essere presentata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta</p>	<p>Versamenti: Le somme riscosse devono essere versate trimestralmente al Comune dal soggetto responsabile della riscossione, entro i successivi 20 giorni.</p> <p>Inoltre il gestore della struttura ricettiva dovrà presentare al Comune, entro il 20 Gennaio, una dichiarazione annuale ed il conto della gestione che dovranno contenere il numero dei soggiornanti, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale ed il relativo periodo di permanenza, utilizzando esclusivamente dei modelli messi a disposizione dal Comune, debitamente compilati in ogni sua parte, firmati e corredati di tutta la documentazione richiesta.</p> <p>Rimborso: la richiesta di rimborso dell'imposta di soggiorno deve essere formulata, dall'avente diritto, entro il termine previsto dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.296) e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione. Le compensazioni sono vietate.</p>

<p>relativa al 4° trimestre.</p> <p>Rimborso: la richiesta di rimborso dell'imposta di soggiorno deve essere formulata, dall'avente diritto, entro il termine previsto dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione. Le compensazioni sono vietate.</p>	
---	--

Propongo, quindi:

- 1) Di modificare, per i motivi indicati in premessa, l'art. 7 del vigente regolamento per l'istituzione e per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, così come appena descritto;
- 2) Di riapprovare nel testo depositato agli atti del Consiglio il regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno;
- 3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del Sindaco;

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;

All'unanimità dei voti, legalmente espressi

D E L I B E R A

- 1) Di modificare, per i motivi indicati in premessa, l'art. 7 del vigente regolamento per l'istituzione e per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, così riscritto:

Vecchia norma	Nuova norma
Art. 7 - versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta	Art. 7 - versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta
<p>Versamenti: Le somme riscosse devono essere versate trimestralmente al Comune dal soggetto responsabile della riscossione, mediante modello F24, entro la scadenza prevista per i versamenti periodici dei contribuenti IVA trimestrali (versamento trimestrale).</p>	<p>Versamenti: Le somme riscosse devono essere versate trimestralmente al Comune dal soggetto responsabile della riscossione, entro i successivi 20 giorni. Inoltre il gestore della struttura ricettiva dovrà</p>

<p>In attesa dell'individuazione del codice tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate, il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria comunale, Banca, agenzia, IBAN:, con causale "IMPOSTA DI SOGGIORNO -....." entro le scadenze sopra indicate.</p> <p>Dichiarazione: Il gestore della struttura ricettiva presenta una dichiarazione annuale al Comune che deve contenere il numero dei soggiornanti, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale ed il relativo periodo di permanenza, utilizzando esclusivamente il modello messo a disposizione dal Comune, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e corredato di tutta la documentazione richiesta.</p> <p>La dichiarazione annuale deve essere presentata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 4° trimestre.</p> <p>Rimborso: la richiesta di rimborso dell'imposta di soggiorno deve essere formulata, dall'avente diritto, entro il termine previsto dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione. Le compensazioni sono vietate.</p>	<p>presentare al Comune, entro il 20 Gennaio, una dichiarazione annuale ed il conto della gestione che dovranno contenere il numero dei soggiornanti, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale ed il relativo periodo di permanenza, utilizzando esclusivamente dei modelli messi a disposizione dal Comune, debitamente compilati in ogni sua parte, firmati e corredati di tutta la documentazione richiesta.</p> <p>Rimborso: la richiesta di rimborso dell'imposta di soggiorno deve essere formulata, dall'avente diritto, entro il termine previsto dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.296) e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione. Le compensazioni sono vietate.</p>
---	---

- 2) Di riapprovare il regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel testo allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FACCENDA Enrico *

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZARELLA Dott. Luigi *

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Lì 30/01/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA**
Mazzarella Dott. Luigi *

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Lì 30/01/2017

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
FINANZIARIO**
GIACHINO Rag. Luisa Giuseppina *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CITTÀ DI CANALE

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO per l'istituzione e per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

- Approvato con deliberazione C.C. n 6 del 22/02/2012
- Modificato con deliberazione C.C. 13 del 31/01/2017

Indice

Articolo 1 - Oggetto	1
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta	2
Articolo 3 - Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari	2
Articolo 4 - Misura dell'imposta	2
Articolo 5 - Riduzioni ed esenzioni	3
Articolo 6 – Riscossione dell'imposta	3
Articolo 7 – Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta	3
Articolo 8 – Accertamento dell'imposta	4
Articolo 9 – Sanzioni	4
Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione	4
Articolo 11 – Riscossione coattiva	5
Articolo 12 – Pubblicazione	5
Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta	5
Articolo 14 - Vigenza	5

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Canale, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.23/2011, in quanto ente incluso negli elenchi di cui al D.Lgs. n.114/1998.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi tipologia, ordine e grado situate nel territorio del Comune di Canale.

Articolo 3 - Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari

Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e non risulta residente nel Comune di Canale.

Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della dichiarazione annuale ed all'integrale riversamento del tributo.

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno mediante affissione di appositi cartelli.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

La misura dell'imposta è determinata per persona e per notte di soggiorno ed è commisurata in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell'unità abitativa, secondo il seguente criterio di gradualità:

<i>Fascia</i>	<i>Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno</i>
A	fino a 30 euro
B	superiore a 30 euro e fino a 300 euro
C	oltre 300 euro

Il prezzo dell'unità abitativa per notte di soggiorno, preso a riferimento, è quello risultante dal documento fiscale di vendita della stessa.

Articolo 5 - Riduzioni ed esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. i minori entro il decimo anno di età (attestata mediante copia del documento d'identità del minore ovvero da certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);
- b. i pernottamenti effettuati oltre il 21° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva;
- c. i pernottamenti effettuati nel periodo compreso tra il 01/01/2012 e il 31/05/2012 (il periodo di soggiorno deve risultare chiaramente dal documento fiscale);
- d. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti a condizione che il documento fiscale di vendita del soggiorno sia unico, per l'intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall'agenzia di viaggio e turismo.

Ogni esenzione deve essere debitamente documentata dai gestori delle strutture ricettive ovvero deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 6 – Riscossione dell'imposta

Il gestore della struttura ricettiva, entro il termine di ciascun soggiorno, provvede a riscuotere da ogni soggetto passivo l'imposta nella misura dovuta, indicando contestualmente la stessa sul documento fiscale di vendita ovvero rilasciando apposita quietanza. Tale quietanza deve essere ricondotta in modo inequivocabile al documento fiscale di vendita dell'unità abitativa.

Il documento fiscale di vendita e/o la quietanza devono riportare tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo dell'imposta ed agli stessi deve esserne allegata tutta la relativa documentazione (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...).

Qualora il documento fiscale di vendita e/o la quietanza non riportino tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo e riscossione dell'imposta ovvero risulti mancante parte della relativa documentazione dimostrativa (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...) al gestore verrà richiesta l'imposta nella misura massima determinabile.

Gli incassi devono essere annotati giornalmente nelle scritture contabili e fiscali ovvero nel registro dei corrispettivi.

Articolo 7 – Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta

Versamenti:

Le somme riscosse devono essere versate trimestralmente al Comune dal soggetto responsabile della riscossione, entro i successivi 20 giorni.

Inoltre il gestore della struttura ricettiva dovrà presentare al Comune, entro il 20 Gennaio, una dichiarazione annuale ed il conto della gestione che dovranno contenere il numero dei soggiornanti, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni/esenzioni

previste dal regolamento comunale ed il relativo periodo di permanenza, utilizzando esclusivamente dei modelli messi a disposizione dal Comune, debitamente compilati in ogni sua parte, firmati e corredati di tutta la documentazione richiesta.

Rimborso:

la richiesta di rimborso dell'imposta di soggiorno deve essere formulata, dall'avente diritto, entro il termine previsto dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.296) e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione. Le compensazioni sono vietate.

Articolo 8 – Accertamento dell'imposta

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni previste dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296);

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie.

Articolo 9 – Sanzioni

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per la mancata esibizione della documentazione, necessaria per procedere alla verifica ed all'accertamento della riscossione dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:

- a. progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79;

- b. ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- c. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- d. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
- e. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
- f. incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- g. incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
- h. progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i. finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, determina le risorse destinabili ai fini del presente articolo e le ripartisce tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e o soggetti terzi.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, saranno recuperate con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori e spese accessorie mediante procedura coattiva.

Articolo 12 – Pubblicazione

Il presente regolamento è pubblicato sul sito informatico del Comune.

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

Il funzionario responsabile dell'imposta verrà nominato con atto deliberativo della Giunta Municipale.

Articolo 14 - Vigenza

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.